



# CITTA' DI ALZANO LOMBARDO

Provincia di Bergamo

Via Giuseppe Mazzini, 69 – CAP 24022 – P.I./C.F. 00220080162 – <http://www.comune.alzano.bg.it>  
AREA IV – LL.PP. E PATRIMONIO - tel. 035.4289025 - fax 035.4289034 – [lavori.pubblici@comune.alzano.bg.it](mailto:lavori.pubblici@comune.alzano.bg.it)  
Posta Elettronica Certificata: [protocollo@pec.comune.alzano.bg.it](mailto:protocollo@pec.comune.alzano.bg.it)

**A tutti gli operatori economici**

**Oggetto: Risposte ai quesiti relativi all'avviso di manifestazione di interesse prot. n. 4729/2022 finalizzato alla selezione di operatori economici da individuare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, nella Legge 29/07/2021, n. 108, per lavori di riqualificazione urbana e abbattimento barriere architettoniche di Via Mazzini e P.zza Italia, dell'importo presunto a base d'appalto di € 741.923,02 oltre I.V.A. di legge.**

Premesso che le aree oggetto di intervento sono assoggettate a tutela ai sensi dell'art. 12, comma 1 e 2 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (*interesse storico-archeologico*) con sorveglianza archeologica continuativa durante i lavori, in merito ai quesiti pervenuti relativamente alla manifestazione di interesse in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti.

## **QUESITO 1**

*Requisiti di qualificazione richiesti dalla manifestazione di interesse*

Considerato che:

- l'indicazione della scorporabile OS26, unitamente al divieto di avvalimento per ragioni adducibili ai vincoli di natura storico-archeologica derivanti dal Codice 42/2004 apposti sul centro storico del Comune di Alzano Lombardo, non può interessare categorie di qualificazione differenti da quelle richiamate dall'articolo 4, commi 2 e 3 del DM 154/2017 (*si tratta del regolamento richiamato dall'art. 146, comma 4, del codice 50/2016*) per le quali vige il divieto di avvalimento (*trattasi della OG2, OS2-A, OS 2-B, OS24 e la OS25*);
- la categoria OS26, inoltre, non compare nell'elenco delle cosiddette SIOS (*definito dal DM 248/2016*) per le quali vige un ulteriore divieto di avvalimento;
- altro elemento che caratterizza la OS26 consiste nella possibilità di esecuzione delle lavorazioni ad essa riconducibili da parte dell'affidatario sprovvisto di specifica qualificazione. Si tratta, infatti, di una delle categorie cosiddette "a qualificazione non obbligatoria", il cui elenco è deducibile, per differenza, dall'art. 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 80/2014.

Ciò considerato, si precisa che la OS26 è categoria scorporabile interamente subappaltabile e consente la candidatura alla manifestazione di interesse anche di operatori economici in possesso della sola categoria prevalente OG3 (**con classifica non inferiore alla III<sup>^</sup>**). Laddove l'operatore economico in possesso della sola categoria prevalente OG3 (*non inferiore alla III<sup>^</sup>*) risultasse aggiudicatario, avrà facoltà sia di subappaltare totalmente o parzialmente le lavorazioni della categoria OS26, ovvero di realizzare le stesse pur in assenza di specifica qualificazione, fermo restando, sempre in termini di facoltà, la possibilità di candidarsi in RTI.

Conseguentemente, anche per la categoria OS26 sarà consentito il ricorso all'avvalimento.